

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

Ufficio: 104_SERVIZIO 04 - REGISTRO DELLE IMPRESE 19/08/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 1

« ATTIVITA' ANAGRAFICO-CERTIFICATIVA » N. 17

**OGGETTO : CANCELLAZIONE DI N. 330 SOCIETÀ DI PERSONE INCOR-
SE IN FALLIMENTO, CHIUSO CON DECRETO DEL TRIBU-
NALE EMESSO PRIMA DEL 16.07.2006 – ARTICOLO 2190
CODICE CIVILE**

IL DIRIGENTE

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTI l'articolo 8, L. n. 580/1993 e il regolamento attuativo adottato con DPR n. 581/1995;;

RICHIAMATO l'art. 2190 codice civile ove è previsto che *«se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto»;*

RICHIAMATO il "Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti d'ufficio relativi al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economico amministrative" approvato dal Consiglio Camerale con delibera del 30/07/2019, n 11 e in particolare l'art. 9 rubricato "procedibilità senza contraddittorio", ove al comma 3 è previsto che *«Il responsabile dell'ufficio predispone, senza contraddittorio, il provvedimento finale nel caso di cancellazione di impresa individuale in presenza di sentenza di chiusura di fallimento o della liquidazione giudiziale, nonché nel caso di cancellazione di unità locali di imprese con sede fuori provincia che siano state dichiarate fallite e nel caso di cancellazione di società in presenza di sentenza di chiusura di fallimento quando il fallimento sia stato dichiarato prima del 16 luglio 2006»;*

RICHIAMATO l'art. 40 del DL 16/07/2020, n. 76 (pubblicato in GU RI SG n. 178 del 16/07/2020), dove al primo comma è previsto: *«1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore.»;*

ESAMINATE le posizioni relative alle società di persone di cui all'elenco allegato, che

costituisce parte integrante della presente determinazione, per le quali risulta l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento emesso in data antecedente il 16/07/2006¹;

CONSIDERATO che per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice la dichiarazione di fallimento costituisce causa di scioglimento come previsto dagli articoli 2308 e 2323 codice civile;

CONSIDERATO che per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice di persone individuate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, risulta l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento per "compiuta ripartizione dell'attivo" e per "insufficienza dell'attivo";

VISTO l'orientamento consolidato della giurisprudenza e in particolare i provvedimenti: Tribunale di Roma 12 giugno 1982, Tribunale di Milano 21 dicembre 1987, Tribunale di Verona 21 luglio 1988, Tribunale di Napoli 29 gennaio 1991 e Corte d'Appello di Venezia 1° febbraio 1995, che affermano il principio per cui la chiusura del fallimento per integrale ripartizione dell'attivo è causa di estinzione della società;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione del 24 giugno 1954, n. 2812, che ha affermato il principio per cui la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo è causa di estinzione della società;

ACCERTATO che dalla data di chiusura del fallimento, le stesse non hanno presentato istanze al Registro Imprese, in particolare per denunciare l'eventuale ripresa di un'attività economica e che per molte risulta la chiusura della PIVA presso l'Agenzia delle entrate;

VERIFICATO che dette società non hanno comunicato al registro delle imprese il proprio domicilio digitale-PEC;

RITENUTO di procedere d'ufficio ai sensi dell'articolo 2190 codice civile alla cancellazione delle predette società senza apertura del contraddittorio ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Camerale dianzi citato;

RICHIAMATI gli articoli 8, comma 2, della legge n 241/1990 e 8 del Regolamento Camerale citato in base ai quali la comunicazione del provvedimento finale del procedimento, qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa per l'elevato numero dei destinatari, può essere effettuata mediante pubblicazione all'Albo Camerale, tenuto con modalità telematiche ai sensi dell'art. 32 L n 69/2009;

ACCERTATA la regolarità tecnico – amministrativa dell'istruttoria espletata

¹ Data di entrata in vigore delle modifiche alla legge fallimentare introdotte con DLgs 9 gennaio 2006, n 5.

dall'ufficio competente, la regolarità contabile e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA

- di cancellare n. 330 Società di persone individuate nell'elenco allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate;
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo camerale per 30 giorni;
- di ricordare che, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo camerale, gli amministratori e i soci delle società, individuate nell'elenco allegato A, possono proporre opposizione davanti al Giudice del Registro delle Imprese, nominato presso il Tribunale di Vicenza, contro il presente provvedimento, adottato ai sensi degli articoli 2190 codice civile e art. 40, comma 1, DL n 76/2020 – L 120/2020.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Conservatore del Registro delle Imprese

(Dr. Michele Marchetto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni